



**CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"**

**Via Nazionale – 98079 Castel di Tusa – Tusa (ME)**

**Tel.– fax 0921 33 44 95**

**www.conorziovallealeasa.it**

**posta elettronica: [areatecnica@consorziovallealeasa.it](mailto:areatecnica@consorziovallealeasa.it)**

**Pec: [areatecnica@pec.conorziovallealeasa.it](mailto:areatecnica@pec.conorziovallealeasa.it)**

**C.F. 95009520834**

**DETERMINAZIONE N. 01 DEL 13.01.2015**

**OGGETTO: Autorizzazione al subappalto – Ditta subappaltatrice Belbruno Pietro**  
Servizio di fornitura e gestione del sistema di "Bike Sharing Halaesa" per anni cinque.  
**CIG:55872600D0 - CUP.: C33D14000010001**

20/01/15

pro. 1/44

20/01/2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"**

**PREMESSO CHE:**

- Con nota prot. SEC – 2011 – 0002049 del 25.02.2011 trasmessa da parte del Ministero dell'Ambiente, veniva comunicato a questo Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa" che con Decreto DD SEC-DEC-2011-38 del 08.02.2011, è stato ammesso al finanziamento, previsto dal Bando "Bike sharing e fondi rinnovabili", per l'importo di € 182.640,00 IVA esclusa, il progetto per la realizzazione del "Bike Sharing Halaesa";
- Con nota prot. 66 del 16.03.2011, inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, veniva comunicato l'accettazione del finanziamento;
- Con nota prot. n. 112 del 30.06.2011, veniva chiesto al Ministero dell'Ambiente una proroga per l'inizio dei lavori;
- Con nota prot. SEC-2011-0010089 del 12.07.2011, il Ministero dell'Ambiente prorogava il termine ultimo per la presentazione della documentazione di inizio lavori;
- Con nota prot. SEC-2012-0007295 del 02.05.2012, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, comunicava a questo Consorzio la decadenza definitiva del contributo concesso, per non avere presentato la documentazione di inizio lavori entro la data del 28.10.2011;
- Con nota prot. 259 del 11.09.2013 il Presidente protempore del Consorzio conferiva l'incarico al professionista Ing. Isabella Carrà per la redazione del progetto esecutivo tenendo conto delle variazioni depositate presso il Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare;
- Con nota prot. 191 del 26.07.2013, inviata al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, veniva chiesto la riassegnazione del cofinanziamento per € 182.640,00, per la realizzazione del progetto "Bike Sharing";
- Con nota prot. 0041033/SEC del 01.08.2013, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, accoglieva la richiesta avanzata dal Consorzio, riammettendo a cofinanziamento l'importo originariamente assegnato pari ad € 182.640,00, evidenziando fra l'altro che a partire dal 1 gennaio 2013 i fondi relativi al Bando in esame, in base all'art. 3, comma 36, della Legge Finanziaria 2008 e s.m.i., si trovano in perenzione amministrativa e, solo a seguito di invio della documentazione di inizio e fine lavori richiesta dal Bando, il Ministero potrà procedere alla richiesta di riscrittura in bilancio dei fondi spettanti.;
- Con determina a contrarre n. 01 del 12.02.2014, veniva approvato lo schema del bando e del disciplinare di gara relativo all'affidamento del servizio di fornitura e gestione del sistema di "Bike Sharing Halaesa" per anni cinque;
- Con determina dirigenziale n 21 del 31.07.2014, sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta **TMR s.r.l., con sede in c.da Cuccubello, 41/A – 98076 Sant'Agata di Militello**, per l'importo al netto del ribasso del 1,01% di € 189.971,71, oltre € 3.930,00, per oneri relativi alla sicurezza, ed € 21.760,00 per oneri relativi all'incidenza della manodopera
- In data 19.09.2014 è stata effettuata la consegna anticipata dei lavori sopra citati;

- In data 23.10.2014 è stato stipulato il contratto d'appalto relativo al servizio di fornitura di cui in oggetto;  
**Vista** la nota del 19.12.2014, assunta al protocollo generale del Consorzio Intercomunale "Valle dell'Alaesa" al n. 556 del 19.12.2014, con la quale l'impresa contraente ha chiesto di poter subappaltare alla ditta Belbruno Pietro, con sede legale in Via Teatro n. 31 – 98079 Tusa (Me), parte dei suddetti lavori entro i limiti di legge;

**VISTO** lo schema del contratto di subappalto stipulato tra la ditta **TMR s.r.l., con sede in c.da Cuccubello, 41/A – 98076 Sant'Agata di Militello**, nella qualità di Affidatario e la ditta **Belbruno Pietro**, con sede legale in Via Teatro n. 31 – 98079 Tusa (Me), nella qualità di ditta Subappaltatrice, depositato presso la stazione appaltante in data 19.12.2014;

**ACCERTATO** che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 118 del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e succ. modifiche ed integrazioni, la ditta aggiudicataria:

- ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere copia dello schema del contratto di subappalto da stipulare con la ditta subappaltatrice;
- che agli atti sono stati acquisiti a nome della ditta subappaltatrice:
  - DURC regolare per INPS, INAIL e Cassa Edile emesso in data 23.12.2014;
  - Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A di Messina in data 22.12.2014;
  - Certificato dei Carichi pendenti del 02.01.2015;
  - Certificato fallimentare del 29.12.2014

**Vista:**

- la dichiarazione attestante la regolarità contributiva prodotta dalla ditta subappaltatrice in data 19.12.2014 ;
- La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 dalla ditta subappaltatrice con la quale dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

**RITENUTO** opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica;

**RILEVATO** che ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione;

**PRECISATO CHE:**

- ai sensi del comma 6 dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 7 del medesimo articolo;

**PRESO ATTO CHE**, secondo quanto disposto dall'art. 122 del D.Lgs 163/2006, trattandosi di lavori rientranti nella categoria prevalente, il subappalto in oggetto può essere effettuato solamente per il 30% dell'importo relativo ai lavori riferiti a detta categoria, al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;

**VISTI:**

- l'art. 51 della L. 142/90, così come modificato dall'art. 6 della L. 127/97, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- L'art. 3 del D.Lgs. 29/93 e del D.lgs. 387/98 così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 80/98, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

**VISTA** la legge n. 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;

**VISTA** la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. n. 23/98;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il regolamento dei contratti vigente in questo Consorzio;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

**VISTA** la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 22.11.2013 con la quale è stato nominato responsabile della seconda Area – Ufficio Tecnico Consortile l'Arch. Francesco Longo, con ogni potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente;

**RITENUTO** opportuno procedere in merito;

#### **DETERMINA**

- 1) di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la ditta **TMR s.r.l., con sede in c.da Cuccubello, 41/A – 98076 Sant'Agata di Militello**, appaltatrice dei lavori citati in premessa, a subappaltare alla ditta **Belbruno Pietro**, con sede legale in Via Teatro n. 31 – 98079 Tusa (Me), parte dei suddetti lavori il cui importo non dovrà superare il 30% dell'importo relativo ai lavori riferiti a detta categoria, al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.
- 2) di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs 163/2006;
- 3) dare atto che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste nel piano di sicurezza ed in particolare il direttore dei lavori è obbligato a segnalare al sottoscritto Arch. Francesco Longo, nella qualità di RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- 4) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei lavori affinché provveda per quanto di competenza, nonché ad entrambe le ditte interessate dal presente provvedimento, ai sensi della legge 241/90;
- 5) di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati in favore della ditta **TMR s.r.l., con sede in c.da Cuccubello, 41/A – 98076 Sant'Agata di Militello**
- 6) è fatto obbligo alla ditta T.R.R. S.r.l. di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti alla ditta subappaltatrice, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmette le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'affidatario.
- 7) di dare atto che la presente determina:è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- 8) va pubblicata all'albo pretorio online di questo ente per 15 giorni consecutivi;


**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA CONSORTILE e RUP**



556 17/12/2014



Technology Management Research



Al Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa"  
Via Nazionale  
98079 Castel di Tusa – Tusa (Me)

C.A. dell'Arch. Longo

Trasmissione a ½ PEC  
Prot. n. U131\_14

Oggetto: Bando di Gara 'Affidamento del servizio di fornitura e gestione del sistema di "Bike Sharing Halaesa" per anni cinque' – Comunicazione preventiva di assegnazione di parte dei lavori in subappalto, alla ditta individuale Pietro Belbruno C.F. BLBPTR64T14L478Q e P.Iva 02908230838.

Il sottoscritto Tindaro Terranova nato a Patti (Me) il 10.02.1964 e residente nel comune di Torrenova (Me), alla via Mazzini, 75/D, in qualità di legale rappresentante *pro-tempore* della ditta TMR S.r.l., quale aggiudicatario della gara indicata in oggetto con la presente

### CHIEDE

Di poter affidare in subappalto, alla ditta individuale Pietro Belbruno, C.F. BLBPTR64T14L478Q e P.Iva 02908230838 con sede nel comune di Tusa (Me) alla via Teatro,31, i lavori indicati all'art. 10 (parziale), 11 e 12 del computo metrico

A tal fine si allegano i documenti di seguito specificati, per le dovute verifiche sulla regolarità aziendale:

- ✓ Copia del Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Messina;
- ✓ Autocertificazione, ai sensi della 445/00 sulla regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- ✓ Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 del DLgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
- ✓ Schema di contratto di subappalto

L'ufficio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Sant'Agata Militello 19.12.2014

**TMR S.r.l.**  
(per il legale rappresentante)  
*Pietro Belbruno*  
Technology Management Research  
(L'Amministratore unico)



SI CERTIFICA  
CHE DALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE, TENUTO DALLA CCIAA DI MESSINA  
A SENSI DI LEGGE, RISULTA QUANTO SEGUE RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA SOTTO INDICATA:

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

ALBO IMPRESE ARTIGIANE n. 71126  
Provincia: ME Data dom./accert.: 06/04/2007 Data delibera: 26/04/2007

Codice fiscale e numero di annotazione: BLBPTR64T14L478Q  
del Registro delle Imprese di MESSINA  
data di annotazione: 27/04/2007

Amotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 27/04/2007  
con il numero Albo Artigiani: 71126

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 201254

Ditta: BELBRUNO PIETRO

Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

Sele:  
TUSA (ME) VIA TEATRO, 31 CAP 98079

ATTIVITA'

Attività:  
07/03/07: PICCOLO IMPRENDITORE EDILE.

Data inizio attività artigiana: 07/03/2007

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* BELBRUNO PIETRO  
nato a TUSA (ME) il 14/12/1964  
codice fiscale: BLBPTR64T14L478Q  
residente a TUSA (ME) VIA TEATRO 31 CAP 98079  
- TITOLARE FIRMATARIO

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAMO IL PRESENTE CERTIFICATO IN  
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE  
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'  
DELL'UTENTE

IL FIRMATARIO

Dr.ssa Rita Todaro

CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

CGN - CAPO D'ORLANDO  
Indirizzo : ..GIARRIZZO TINDARO VIA ALESSANDRO VOLTA, 90  
98071 CAPO D'ORLANDO ME

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Stampa illeggibile con firma e contromarca.

MODELLO DURC – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 ART. 46

Il sottoscritto Pietro Belbruno, nato a Tusa (Me), il 14-12-1964 e, residente in via Teatro, 31, in Tusa (Me), C.F. BLBPTR64T14L478Q, titolare della omonima ditta individuale, con sede in via Teatro, 31, in Tusa (Me), C. Fisc. BLBPTR64T14L478Q e P. Iva 02908230838,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

Di essere titolare delle seguenti posizioni INPS e INAIL


- ✓ INAIL sede competente Milazzo C.d. 14487632
- ✓ INPS sede competente Messina Matr. 4807964172
- ✓ Cassa Edile sede competente Messina Cod. Imp.011352


E di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002). Inoltre si allega copia di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore della presente dichiarazione.



Tusa 14/12/2014

x Belbruno  
IMPRESA EDILE  
di BELBRUNO PIETRO  
Via Teatro, 31 - 06079 TUSA (ME)  
Part. IVA 02908230838  
Cod. Fisc. BLB PTR 64T14 L478Q

Cognome **DE LUCA**  
 Nome **ANTONIO**  
 nato il **12/07/1964**  
 (atto di **A 1964**)  
 a **TUSA**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **TUSA**  
 Via **.....**  
 Stato civile **SEPARATO EDILE**  
 Professione **.....**  
 CONNOTAZIONI **.....**  
 Statura **.....**  
 Capelli **.....**  
 Occhi **.....**  
 Segni particolari **.....**



Firma **.....** **27-07-2009**  
 Impresario del stato **.....**  
 Ufficio **.....**  




12/12/09

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**  
**(Art. 47 e 48 del DPR 445 del 28.12.2000)**

Il sottoscritto Pietro Belbruno nato a Tusa (Me), il 14-12-1964 e, residente in via Teatro, 31, in Tusa (Me), C.F. 3LBPTR64T14L478Q, titolare della omonima ditta individuale, con sede in via Teatro, 31, in Tusa (Me), C. Fisc. E P.Iva 3LBPTR64T14L478Q, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

dichiara

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e specificatamente:

- che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ( art. 38, comma 1, lett. a), d. lgs. 163/2006);
- che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lett., d. lgs. 163/2006);
- che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, parte prima lett. c, d. lgs. 163/2006);
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lett. d, d.lgs. 163/2006);
- che non ha commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lett. e), d. lgs. 163/2006).
- di non aver commesso gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38, comma 1, parte prima lett. f), d. lgs. 163/2006);
- di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38, comma 1, parte seconda lett. f), d.lgs. 163/2006);
- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), d. lgs. 163/2006);
- che non ha, presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; (art. 38, comma 1, lett. h), d. lgs. 163/2006),
- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), d. lgs. 163/2006);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (comma 1, lettera l), articolo 38 d.lgs. 163/2000, (in quanto sono alle dipendenze della ditta n. 7-sette- unità);
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (art. 38, comma 1, lett. m), D.Lgs. 163/2006);
- che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dei requisiti di iscrizione ad albi o registri per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;



- che non risultano iscritte all' Osservatorio dei Contratti pubblici, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203 ed emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;

- che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto che implichi una situazione di controllo o una relazione che comporti offerte imputabili ad un unico centro decisionale , e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive ma confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Tusa, 10/12/2014

X Belbruno Pietro  
In fede

**IMPRESA EDILE**  
**di BELBRUNO PIETRO**  
Via Teatro, 31 - 98079 TUSA (ME)  
Part. IVA 02 908 230 838  
Cod. Fisc. BLB PTR 64T14 L478Q



Technology Management Research

# SCHEMA DI "Contratto di Subappalto"

tra:	<u>XXXXXX</u>
e:	<u>XXXXXXXXXX</u>

Cantiere: Comune
Attività: _____



Rit. C. SUB. 1000	Rev. n. 05 del 14.10.2014 Pagina 3 di 8
-------------------	---

I lavori dovranno essere realizzati ad arte tutto incluso e nulla escluso fino al completo collaudo e funzionamento dell'impianto di che trattasi.

#### ART. 3

##### FORMA DEL CONTRATTO

I lavori e la loro relativa contabilizzazione sarà eseguita in due soluzioni, considerandoli completati, convenzionalmente con il collaudo ad ultimazione dei lavori.

Nei prezzi richiamati sono compresi tutti gli eventuali oneri che potessero insorgere a seguito di variazioni nelle condizioni di esecuzione dei lavori, sia naturali che ambientali, anche se non valutati all'atto della stipula della presente convenzione. Resta pertanto escluso che la subappaltatrice possa richiedere particolari compensi per ogni e qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche se imprevedibile ed eccezionale, in quanto nei prezzi concordati sono state comprese tutte le alee dovute ad eventi di qualsiasi natura. I prezzi, pertanto, risultano fissi ed invariabili salvo l'eventuale applicazione della revisione prezzi come previsto dal successivo art. 22.

#### ART. 4

##### IMPORTO DEL CONTRATTO

Si dichiara che l'importo dei lavori è di:

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

La quantità totale dei lavori ed il relativo importo, nonché le quantità parziali ed i relativi importi, potranno variare in più o in meno in qualsiasi misura.

#### ART. 5

##### DIVIETO DI CESSIONE LAVORI

La subappaltatrice non potrà cedere o ulteriormente subappaltare, neppure in parte, i lavori oggetto della presente convenzione, sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore dell'impresa. In casi particolari possono essere consentiti subappalti parziali di opere o di prestazioni speciali, sempreché autorizzati di volta in volta dall'impresa (subappaltante) e tenendo ben presente che la subappaltatrice rimane comunque unica responsabile nei confronti dell'impresa (subappaltante) per le prestazioni subappaltate. Eventuali subforniture di materiali edili sono invece consentite purché commesse a ditte specializzate benviste all'impresa (subappaltante), rimanendo sempre la subappaltatrice responsabile delle subforniture nei confronti dell'impresa stessa.

#### ART. 6

##### CONSEGNA DEI LAVORI; TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DI ESSI; PENALE PER IL RITARDO

La data di consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti.

Il tempo per dare i lavori ultimati, escluso l'intervento di assistenza al gestore, è di giorni ~~30 (30)~~ naturali e consecutivi dalla ~~data di stipula del contratto~~. La penale per ogni giorno di calendario di ritardo nell'ultimazione dei lavori è stabilita in €. 100,00 (Euro cento/00).

L'importo di essa sarà trattenuto, senza alcuna formalità, all'atto della contabilizzazione finale dei lavori con riserva di richiedere i maggiori danni che derivassero all'impresa in caso di ritardo e che non fossero coperti dalla penale anzidetta.



Rif. C.SUB_N000	Rev. n. 05 del 14.10.2014 Pagina 4 di 8
--------------------	---

#### ART. 7

#### INATTIVITÀ E FERMI RICONOSCIUTI

Saranno riconosciuti alla subappaltatrice, ma l'eventuale riconoscimento non dà diritto a corrispondere speciale compenso, solamente quei fermi o quelle inattività imputabili direttamente all'impresa se causati da inadempienza alle prestazioni di cui al successivo art. 8 della presente convenzione.

#### ART. 8

#### ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTANTE

Sono a carico dell'impresa:

- L'imposta sul valore aggiunto, se dovuta ;
- La fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione dei lavori elencati all'Art. 2.

#### ART. 9

#### ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA SUBAPPALTATRICE

Sono a completo carico della subappaltatrice:

- a) l'installazione del proprio cantiere comprese le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei lavori, nei luoghi e con le modalità indicate dall'impresa;
  - b) la messa in sicurezza del proprio cantiere, con tutti i costi che ne derivano, costi corrisposti dalla impresa subappaltante così come specificato all'Art. 4;
  - c) l'organizzazione dell'esecuzione dei lavori, l'impiego dei mezzi di opera, l'attuazione delle opere provvisorie e di segnalazione, eventualmente necessarie,
  - e) l'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori in conformità agli accordi, in modo che i lavori stessi risultino accettabili a tutti gli effetti;
  - f) l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, nonché delle persone comunque addette ai lavori, ottemperando a tutte le prescrizioni di legge nei riguardi degli operai e del lavoro, per evitare danni pubblici e privati; la subappaltatrice, siccome agente in piena autonomia di organizzazione e di potere decisionale per la condotta dei lavori, riconosce il proprio dovere autonomo all'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; e poiché è anche stata edotta dei rischi specifici esistenti nell'ambito del lavoro, in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, e ciò ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 -TESTO UNICO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO- e di tutte le altre successive norme vigenti in materia, essa riconosce che ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsiasi natura ricadrà su di essa, restando liberi da tali responsabilità l'impresa ed il suo personale dirigente, di assistenza e di controllo.
  - g) l'obbligo di chiedere una preventiva autorizzazione all'impresa prima di iniziare alcun tipo di lavoro.
  - h) l'attuazione nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori in questione, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicati alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.
- All'uopo la subappaltatrice si impegna a sottostare a tutte le formalità e condizioni accessorie del rapporto di lavoro subordinato, previste da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore; a provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, alle previdenze sociali e ad adempiere a tutte le altre incombenze di legge e sindacali;



Rif. C. SUB_N000	Rev. n. 05 del 14.10.2014 Pagina 5 di 8
---------------------	---

f) la subappaltatrice si impegna ad applicare, nei confronti degli operai adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesima, i contratti collettivi nazionali del settore e gli accordi locali integrativi dei medesimi, nonché ad assolvere, nei confronti della cassa edile competente, tutti gli adempimenti previsti dai contratti collettivi medesimi.

l) esibizione ad eventuale richiesta del documento unico di regolarità contributiva (duro) non anteriore a gg. 60 al momento del collaudo dell'impianto;

m) redazione del Certificato di Collaudo finale ai sensi della normativa vigente in materia;

#### ART. 10

##### NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli accordi ed alle disposizioni, anche verbali, che l'impresa si riserva di impartire di volta in volta durante l'esecuzione dei lavori. Per quanto non contrasta con le clausole del presente atto, valgono, ai fini dell'esecuzione dei lavori, le prescrizioni dei capitolati speciali tipo del Ministero dei LL.PP. saranno comunque a carico della subappaltatrice gli eventuali rifacimenti nonché il risarcimento dei danni di qualsiasi genere causati da errate esecuzioni dei lavori.

#### ART. 11

##### QUALITÀ DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per i lavori, ad eccezione di quelli che saranno forniti dalla subappaltante, dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia di edilizia ed impiantistica conformemente all'elenco di cui all'art. 9 del presente contratto; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità.

In ogni caso, prima della loro posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dall'impresa.

Quando l'impresa abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, la subappaltatrice dovrà sostituirla con altra che dovrà corrispondere alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa subappaltatrice. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte dell'impresa, la subappaltatrice resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

#### ART. 12

##### NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

(indicare eventuali modalità pattuite in ordine alla misurazione ed alla valutazione dei lavori).

~~Articolo non applicabile in quanto non ci sono lavori a misura~~

#### ART. 13

##### LAVORI IN ECONOMIA

Eventuali lavori in economia potranno essere eseguiti dalla subappaltatrice solo su ordine scritto dell'impresa e verranno contabilizzati a parte e compensati con prezzi da convenirsi.

#### ART. 14

##### DIVIETO DI TRATTATIVE DIRETTE CON LA COMMITTENTE PRINCIPALE

La subappaltatrice s'impegna a non effettuare trattative dirette, o prendere comunque diretto contatto, con la committente principale, in quanto tutti i rapporti con la stessa sono di esclusiva competenza della impresa (subappaltante) quale unica responsabile degli obblighi di cui al contratto di appalto citato nella premessa



Rif. C_SUB_N000	Rev. n. 05 del 14.10.2014 Pagina 6 di 8
--------------------	---

della presente convenzione. l'inadempimento a tale patto, considerato essenziale, dà all'impresa la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione.

#### ART. 15

#### PAGAMENTI

I pagamenti saranno corrisposti nelle seguenti modalità:

- [redacted] oltre IVA, se dovuta, (Es. [redacted]). Per tale somma, in pari data, la subappaltatrice rilascerà regolare fattura.
- [redacted] oltre iva, se dovuta, [redacted] e, per tale somma, in pari data, la subappaltatrice rilascerà regolare fattura.

#### ART. 16

#### DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA

non applicato

#### ART. 17

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

In caso di disaccordo sull'interpretazione o sull'applicazione del presente atto e comunque per qualsiasi controversia che da questo dovesse derivare, le parti si rimettono fin da ora, con promessa di *rato et valido*, al giudizio di tre arbitri amichevolmente compositori, designati uno per ciascuna delle parti, ed il terzo da parte dei due arbitri già nominati e, in caso di mancato accordo, dal presidente della camera di commercio di Messina; detti arbitri decideranno senza alcuna formalità procedurale e secondo equità. Il collegio arbitrale potrà essere adito soltanto dopo che l'impresa avrà fatto conoscere le proprie decisioni sulle argomentazioni addotte dalla subappaltatrice e, comunque, dopo l'effettuazione del collaudo. In caso di domanda arbitrale promossa dalla subappaltatrice, l'impresa ha facoltà di declinare la competenza arbitrale e chiedere che la controversia sia decisa dal giudice ordinario.

In tal caso foro competente sarà quello di Patti. La facoltà di cui sopra verrà esercitata mediante dichiarazione da notificarsi per ufficiale giudiziario nel termine di giorni 20 dalla data di ricezione della domanda di arbitrato.

Anche nell'ipotesi di azione giudiziaria davanti al giudice ordinario, la domanda può essere proposta solo dopo che l'impresa abbia fatto conoscere le proprie decisioni sulla domanda della subappaltatrice e, in ogni caso, dopo l'effettuazione del collaudo.

#### ART. 18

#### RISERVE

Fermo restando quanto stabilito all'art. 3 della presente convenzione a proposito dell'art. 1664 c.c., nel caso in cui insorgano controversie sulle disposizioni impartite dall'impresa o sulla interpretazione di clausole contrattuali, la subappaltatrice potrà formulare riserve entro quindici giorni da quando i fatti che le motivano si siano verificati.

Saranno considerate inammissibili quelle riserve non presentate entro il termine suddetto. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi con iscrizione sui documenti contabili, oppure mediante lettera raccomandata, specificando ogni elemento tecnico ed economico. Le riserve saranno risolte dopo l'effettuazione del collaudo e mai in corso d'opera.

#### ART. 19



RIF. C.SUB_N009	Rev. n. 05 del 14.10.2014 Pagina 7 di 8
--------------------	---

## RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' in facoltà dell'impresa subappaltante di risolvere in ogni tempo il presente contratto, salvo la facoltà di esigere il risarcimento dei danni e delle spese, quando:

- a) la subappaltatrice abbandona i lavori;
- b) la subappaltatrice si rende colpevole di frode o negligenza grave;
- c) per negligenza della subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, sia prevedibile che il programma dei lavori non sia compiuto nei termini prefissi dal contratto ovvero sia compromessa la buona riuscita delle opere;
- d) nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni agli operai dipendenti o il mancato tempestivo versamento dei relativi contributi agli istituti previdenziali ed assicurativi;
- e) quando la subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilità dei lavori o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- f) quando la committente principale ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che la subappaltatrice non sia in grado di eseguire a perfetta regola d'arte e nel termine fissato i lavori affidatili, ingiungendo all'impresa di risolvere il rapporto;
- g) quando la committente principale risolva per qualsiasi motivo il contratto con l'impresa.

Nei casi previsti ai precedenti punti f) e g) la risoluzione non dà diritto alla subappaltatrice ad alcun indennizzo o risarcimento danni.

### ART. 20

#### REGISTRAZIONE

La registrazione del presente atto sarà effettuata solo in caso d'uso dalla parte che ne avrà interesse a sua cura e spese.

### ART. 21

#### ELENCO PREZZI

I prezzi, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati con la presente convenzione, e coi quali si intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti a carico della subappaltatrice dal presente contratto, sono:

non applicato

### ART. 22

#### REVISIONE PREZZI

Durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture i prezzi resteranno fissi e invariabili per qualsiasi causa od evenienza anche di forza maggiore, salvo procedere all'applicazione delle leggi vigenti al momento dell'appalto per la revisione dei prezzi nei contratti di esecuzione di opere pubbliche.

Si procederà alla revisione dei prezzi quando si riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 25 % (venticinque per cento) per effetto delle variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla data della consegna dei lavori.

La revisione s'intende operativa soltanto per la parte eccedente la percentuale suddetta.



RII C_SUB_N000	REV. n. 95 dal 14.10.2014 Pagina 8 di 8
-------------------	---

**ART. 23**

**NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 1655 segg. c.c. e le altre norme di legge al riguardo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sant'Agata Militello, li [REDACTED]

Per l'impresa subappaltante Sig. Terranova Tindaro \_\_\_\_\_

Per la ditta subappaltatrice Sig. [REDACTED] \_\_\_\_\_

La sottoscritta *Subappaltatrice* espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, composto da n. 08 pagine.

Sant'Agata Militello, li [REDACTED]

La ditta *Subappaltatrice* \_\_\_\_\_



**AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO**

**VISTA** la determinazione n. 01 del 13.01.2015 del responsabile del settore Tecnico/contabile.  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90,  
recepiti dalla L.R. 48/91 al codice LA PRESENTE DETERMINA NON COPERTURA VERIFICA CONTABILE

Castel di Tusa, li 13 / 01 / 2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
(Antonio Alfieri)



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91, come sostituito dal comma 11 dell'art. 6 della L. 127/1997.

Castel di Tusa, li 13 / 01 / 2015

**Il Responsabile dell'Area Tecnica Consortile**  
(Antonio Alfieri)



**PUBBLICAZIONE**


Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.


Castel di Tusa, li \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



**Il Responsabile dell'Albo**

=====

**Cognome**..... **BILIBRINO**  
**Nome**..... **Valeria**  
**nato il**..... **14/12/1964**  
**(anno)**..... **A 1964**  
**TUSA**.....  
**Cittadinanza**.....  
**Residenza**.....  
**Via**.....  
**Stato civile**..... **SEPARATO EDILE**  
**Professione**.....  
**CONDIVISIONE**..... **USCIONI SALENTI**  
**Statura**.....  
**Capelli**.....  
**Occhi**.....  
**Segni particolari**.....  
 43271871



**Firma**..... **Valeria Bilibrino**  
**7/07/2009**  
**Impreso dal stato**  
**Idice**.....  




172.000.0704247.000